



COMUN DA FODOM
COMUNE DI LIVINALLONGO
DEL COL DI LANA

ORDINANZA N. 48 DEL 31/07/2025

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FALÒ IN CIMA AL COL DI LANA.

IL SINDACO

PREMESSO che il rilascio dell'autorizzazione per l'accensione di fuochi pericolosi, e quindi di falò, ai sensi dell'art. 57 del TULPS è di competenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla quale deve essere presentata apposita istanza;

VISTA la nota dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo "Col di Lana" acquisita al prot. n. 6033 in data 14/07/2025 con la quale la nedesima segnala che in cima al Col di Lana vengono accesi dei falò;

DATO ATTO che sulla sommità del Col di Lana si trovano un bivacco e una chiesetta eretta a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale, entrambi costruiti con materiale legnoso, pertanto facilmente infiammabili come pure l'ambiente circostante al Col di Lana;

ATTESO che l'accensione di falò si riconduce generalmente a tradizioni radicate nel tempo che racchiudono talora significanza ritenuta appartenente al patrimonio storico, sociale e culturale del luogo;

POSTO che l'accensione di falò sulla cima del Col di Lana non può ricondursi a tale fattispecie;

RITENUTO, in considerazione del fatto che il falò si caratterizza per le dimensioni della catasta di legna e del fuoco che divampa con grande forza, che l'accensione di falò sulla cima del Col di Lana, luogo molto esposto al vento, potrebbe ingenerare incendi di ampie dimensioni dovuto al trasporto di fiamme e scintille alimentando focolai secondari;

VALUTATI i tempi necessari per intervenire e spegnere l'incendio da parte di organismi preposti e l'ingente danno materiale e ambientale che ne conseguirebbe;

RITENUTO pertanto necessario impedire l'accensione di falò sulla cima del Col di Lana, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di quanti potrebbero trovarsi in loco o nelle vicinanze, oltre che la salvaguardia dell'ambiente circostante, con provvedimento contingibile e urgente;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – capo V recante disposizione sulla prevenzione degli incendi;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 13.7.1994 n. 480;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

il divieto di accensione di falò sulla Cima del Col di Lana a decorrere dall'adozione della presente.

PRECISA



COMUN DA FODOM COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

che la presente ordinanza

- sarà revocata al venir meno dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione;
- decadrà automaticamente, perdendo efficacia, qualora subentrassero provvedimenti amministrativi, anche sovracomunali, che vietino in modo assoluto l'accensione di fuochi pericolosi all'esterno.

DISPONE

l'immediata efficacia, esecutività e obbligatorietà del presente provvedimento.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 4 della L. 241/1990, al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al PDR entro 120 giorni dalla data di notifica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale del Comune e diffusa in tutte le forme e modi opportuni ai fini della più ampia conoscibilità ed inviata per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Belluno

Questura di Belluno

Comando Stazione Carabinieri di Arabba;

Comando Forestale Carabinieri Caprile;

Vigili del Fuoco Volontari Arabba-Livinallongo;

Associazione Nazionale Alpini Gruppo "Col di Lana"

CAI Sezione di Livinallongo-Colle

Uffici turistici Arabba.

